



## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNO 2011

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni

### RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 04.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011:

#### **1. IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE NON ESENTI AI SENSI DELL' ART. 1 (\*) DEL D.L. n. 93/2008 CONVERTITO IN LEGGE n. 126/2008:**

aliquota **5,50** per mille  
detrazione **€. 103.29**

(\*) A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (ex casa coniugale), e dall'articolo 8, comma 4 (immobili delle cooperative edilizie e degli IACP), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

#### **2. IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE, LOCATI CON CONTRATTO REGISTRATO A SOGGETTO CHE LI UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota 6.50 per mille**

#### **3. ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE: aliquota 7,00 per mille.**

L'imposta è dovuta per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), ubicati nel territorio del Comune di TOVO SAN GIACOMO, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (si considera un mese intero il possesso protratto per almeno 15 giorni). Soggetti passivi sono i proprietari degli immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli stessi immobili nonché i concessionari di aree demaniali.

Sono considerate abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che ai fini della detrazione di cui all'art. 8 del DLgs 504/1992, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall'art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997, stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti fino al secondo grado incluso<sup>1</sup>.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, oltre quelle indistintamente iscritte a catasto con l'immobile principale, anche quelle distintamente iscritte a catasto se appartenenti alle seguenti categorie catastali: C2 – C6 – C7 . Tale assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia (1 C2; 1 C6; 1 C7), a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario dell'abitazione nella quale dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si considera in ogni caso pertinenza quella asservita all'immobile principale mediante atto notarile.

L'asservimento esclusivo e durevole sussiste solo nel caso in cui la pertinenza e l'immobile principale si trovino nello stesso edificio o complesso immobiliare, ovvero ad una distanza non superiore a metri 100, con la sola eccezione dell'asservimento costituito con atto notarile che può prescindere<sup>2</sup>.

**Per usufruire delle aliquote agevolate sopra indicate il contribuente dovrà presentare (se non già presentata negli anni precedenti) apposita autocertificazione con le modalità previste dalla legge e con decorrenza dall'anno in corso alla data di presentazione.**

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e **va versato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 16 giugno e la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre.** Nel caso in cui il contribuente decida di versare in un'unica rata il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza della rata di acconto.

Il pagamento arrotondato all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) deve essere effettuato sul **c/c postale n. 13622170** intestato al Comune di Tovo San Giacomo – Servizio ICI o a mezzo versamento mod. F24. Non si procede al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al Comune è inferiore a €. 12,00. Sul modulo di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili e l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.

Per ogni eventuale chiarimento o informazione l'Ufficio Tributi è disponibile nel seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì – Martedì- Mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13:00.

Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Tovo San Giacomo, 27 aprile 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI  
dott. Riccardo BUSSO

<sup>1</sup> Comma 1 dell'art. 2 così modificato con delibera consiliare n. 17 del 05/04/2006 con effetto dal 01.01.2006 per effetto di nota del Ministero della Economia e delle Finanze del 6.07.2005. Il testo previgente era il seguente: "Sono considerate abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che ai fini della detrazione di cui all'art. 8 del DLgs 504/1992, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall'art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997, stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti **ed affini** fino al secondo grado incluso."

<sup>2</sup> Comma introdotto con delibera consiliare n. 2 del 27/02/2002 con effetto dal 01/01/2002.